Oggetto: RISCATTO PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE che si situano temporalmente dal 1º gennaio 1996 (n.b. solo periodi non soggetti ad obbligo contributivo)

Riferimenti normativi:

Legge 26/2019, L. 335/95, circolare INPS n. 36/2019, circolare INPS n. 106/2019

RICHIESTA: è richiesto che l'interessato NON sia titolare di anzianità (obbligatoria, figurativa, da riscatto o da totalizzazione internazionale) contributiva al 31 Dicembre 1995 né titolare di pensione diretta

DURATA: il periodo scoperto da contribuzione ammissibile a riscatto è nella misura massima di 5 anni ANCHE non continuativi e deve essere compreso tra la data del primo e dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle forme assicurative.

QUALE GESTIONE: l'interessato potrà presentare istanza di riscatto in qualsiasi gestione ove risulti titolare di contribuzione (Gestione Privata INPS sue gestione sostitutive ed esclusive (Dipendenti pubblici) nonché le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la Gestione separata.

CONDIZIONE: i periodi richiesti a riscatto NON debbono essere coperti da contribuzione in qualsiasi altra forma di previdenza (<u>comprese le Casse professionali o il regime prev.le internazionale</u>)

ENTRO QUANDO PRESENATRE ISTANZA:

l'istanza di riscatto deve essere presentata entro il 31 dicembre 2021

COSTO: l'onere è determinato secondo il meccanismo a percentuale applicando l'aliquota contributiva (2020=33%) di finanziamento in vigore alla data della domanda. La base del calcolo è costituita dalla retribuzione in godimento assoggettata a contribuzione nel dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e rapportata al periodo oggetto del riscatto. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla L. 335/95 ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

PAGAMENTO:

in 120 rate (massimo).

SE l'interessato chiede la liquidazione della pensione ed ha in essere il pagamento dell'onere di riscatto lo stesso per la parte residuale DEVE essere pagato in soluzione unica.

N.B. in questo caso gli onere sono <u>detraibili dall'imposta</u> lorda nella misura del 50% con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi .

<u>EFFETTI:</u> ai fini pensionistici i periodi riscattati sono utili **SIA** ai fini del diritto (anzianità) **SIA** ai fini della misura (calcolo pensione).

Agli effetti pratici : ai fini dell'anzianità i periodi verranno riconosciuti ed imputati in base alla loro collocazione temporale, ai fini del calcolo della pensione gli effetti sul montante contributivo avranno effetto dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di riscatto

Presentazione domanda: le istanze possono essere presentate

 A) direttamente dagli interessati nella pagina personale INPS con proprio pin personale INPS dispositivo oppure con SPID. (N.B: L'ufficio pensioni dell'Università offre la propria assistenza tel. 8279 / 8505 / 8594)

(per la gestione lavoratori pubblici:

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?iiDServizio=2554

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE/RISCATTO/NUOVA DOMANDA/Periodi non coperti da contribuzione ai sensi del DL n. 4/2019 convertito in legge n.26/2019)

B) presso un Patronato convenzionato.